

Permessi per amministratori locali

Il diritto

Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli i lavoratori componenti :

- i consigli comunali
- i consigli provinciali
- i consigli metropolitani
- le comunità montane
- le unioni comunali
- i consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Per i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo.

Quando i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto ad assentarsi per l'intera giornata successiva.

Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni cui fanno parte per la loro effettiva durata, i lavoratori che fanno parte:

- delle giunte comunali, provinciali, metropolitane e delle comunità montane
- degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali
- delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
- delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.

Il diritto ad assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48:

- sindaci
- presidenti dei consigli provinciali
- presidenti delle comunità montane
- sindaci metropolitani
- i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con più di 30.000 abitanti.

Hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai punti 1 e 2, di assentarsi per un massimo di 24 ore al mese:

- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali;
- i presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali;
- i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

La retribuzione

Le assenze per partecipare alle assemblee elettive e per svolgere funzioni amministrative sono retribuite dall'amministrazione di provenienza. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed

assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

I permessi non retribuiti

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, in aggiunta ai permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

La documentazione dei permessi

L'attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell'ente. La programmazione delle assenze non ha valore sostitutivo della documentazione richiesta.

La continuità didattica

Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni. Qualora le assenze dalla scuola, derivanti dagli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi, il dirigente scolastico può nominare un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese. Tale supplenza è prorogabile soltanto se c'è l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile, e sempreché non sia possibile provvedere con altro personale in soprannumero o a disposizione. Per tutto il periodo della supplenza il docente titolare, nel periodo in cui non è impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nella scuola.

Normativa di riferimento

Legge n. 816/85

Artt. 18 e 24 legge 265/99

Art. 45 Ccnl/95.

[**BACK**](#)